

# REGNO D' ITALIA.

Milano 26 Novembre 1812.

## IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,

ED ALLE CONGREGAZIONI DI CARITA'.

Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re con rescritto dato dal suo Quartier Generale nel subborgo di Pietroburgo a Mosca il giorno 8 Ottobre p. p. sopra rapporto del Consiglio di Stato si è compiaciuto di dichiarare che „ la disposizione dell' art. 10 del „ Decreto 25 Aprile 1810 è applicabile anche in „ favore degli Stabilimenti di beneficenza pubblica „ surrogati, ancorchè non sieno stati nè i fondatori, „ nè gli eredi universali dei medesimi, nulla ostando „ in proposito la Legge 6 Termidoro anno V.

Mi faccio premura di comunicare tale superiore dichiarazione alli Signori Podestà, e Sindaci, ed alle Congregazioni della Carità di questo Dipartimento, perchè restando da essa tolte le eccezioni, che si opponevano per parte della Cassa d' Ammortizzazione ai diritti loro di conseguire quelle sostanze, che si trovavano presso Corporazioni soppresse, coll' espressa condizione che alla loro cessazione passassero agli Stabilimenti di pubblica beneficenza, possano con maggiore fondamento essere promosse presso la Prefettura del Monte Napoleone le ragioni dei suddetti Istituti nell' oggetto, di cui si tratta, onde a suo tempo vengano esaudite. Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci, ed alle Congregazioni di Carità la mia più distinta stima.

G. M. C A C C I A.

P. 139.  
P. li 13. xmbre 1912.